

di Avv.to Rosa Bertuzzi

LE DUE IMPORTANTI NOVITÀ DI FEBBRAIO IN MATERIA DI R.E.N.T.R.I.

1) Decreto Direttoriale n. 25 del 05.02.2026

Nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi R.E.N.T.R.I. non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria

2) FIR digitale: PROROGA al 15 Settembre 2026

Il Decreto Milleproroghe 2026 conferma l'uso dei formulari cartacei e sospende temporaneamente le sanzioni per la filiera dei rifiuti

Con la conversione in legge del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 ("Decreto Milleproroghe 2026"), avvenuta con **Legge 27 febbraio 2026, n. 26**, sono state introdotte modifiche rilevanti in materia di tracciabilità dei rifiuti e di utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

La norma posticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di gestione esclusivamente digitale del FIR per gli operatori iscritti al R.E.N.T.R.I., consentendo di continuare ad utilizzare i formulari cartacei fino al 15 settembre 2026.

Fino a tale data è inoltre prevista la **sospensione temporanea dell'applicazione delle sanzioni** connesse alla trasmissione incompleta o omessa dei dati al portale R.E.N.T.R.I.

La data del 13 febbraio 2026, inizialmente prevista come decorrenza degli obblighi digitali ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, costituisce ora l'inizio di un periodo transitorio a doppio binario, durante il quale gli operatori della filiera dei rifiuti possono scegliere liberamente se adottare il FIR digitale o continuare ad utilizzare il formulario cartaceo.

La sospensione dell'applicazione delle sanzioni riguarda gli obblighi di trasmissione dei dati al portale RENTRI disciplinati dal D.M. 59/2023 in combinato disposto con l'art. 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), che regolano la gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti e le relative violazioni sanzionatorie.

Il rinvio dell'obbligo digitale si giustifica con le criticità operative emerse al momento del lancio del FIR digitale sulla piattaforma RENTRI, che hanno reso necessaria l'attivazione di modalità emergenziali e il temporaneo mantenimento del formato cartaceo. La proroga offre al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il tempo necessario per intervenire sull'infrastruttura tecnologica e garantire una transizione graduale e sicura verso l'adempimento digitale, prevenendo eventuali difficoltà operative analoghe a quelle registrate con sistemi precedenti come il SISTRI. Per gli operatori della filiera dei rifiuti, la norma introdotta con gli emendamenti approvati il 19 febbraio 2026 rappresenta un'**opportunità per adeguarsi al nuovo sistema senza incorrere in responsabilità sanzionatorie**, assicurando continuità operativa e piena conformità normativa.

A supporto dei possibili malfunzionamenti dei servizi RENTRI, si richiamano le modalità operative fornite con Decreto Direttoriale n. 25 del 05.02.2026.

Testi normativi di riferimento

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

- **DECRETO 4 aprile 2023, n. 59**

Regolamento recante: «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*». **(non è stato modificato ma è necessario leggerlo in combinato disposto con la Legge 27 febbraio 2026 n. 26)**

Art. 13

Tempistiche di iscrizione

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

- a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
- b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.”

- **LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, Recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU n.49 del 28-2-2026)

Vigente al: 1-3-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, **e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200

.....
All'articolo 1:

.....
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

.....
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, **le sanzioni** di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, **si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026**".

.....

• **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DECRETO DIRETTORIALE N. 25 DEL 05.02.2026

"Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso di verificarsi la mancanza di disponibilità dei servizi R.E.N.T.R.I. non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria"



*Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;



VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2025, n. 470, di adozione dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero per l’anno 2026 e per il triennio 2026-2028, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 gennaio 2026 al n. 125;

VISTO il Decreto ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB);

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e, in particolare, i commi 3 e 3-*quater* che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l’acquisizione, l’elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l’ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l’articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l'articolo 7, comma 8, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026;

VISTO l'articolo 15, comma 3, del citato D.M. n. 59 del 2023 il quale prevede che, a decorrere dal 13 febbraio 2026, gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi;

VISTO il decreto Direzione Economia circolare n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.59;

VISTO il decreto Direzione Economia circolare e bonifiche n. 319 del 30 ottobre 2025 che definisce le “*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI*”, al fine di fornire agli utenti le misure da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovute ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e garantirne la massima diffusione, riguardante, tra l'altro, le modalità di gestione del registro cronologico di carico e scarico;

RITENUTO opportuno definire le “*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI*”, anche per la gestione del *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*;

D E C R E T A

Articolo 1

(Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale)

1. È approvato il documento in Allegato 1 al presente provvedimento, concernente le “*Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (di seguito FIR digitale) non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria*”.
2. La possibilità di utilizzare le modalità di cui all'Allegato 1 decorre dall'apertura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI (<https://www.rentri.gov.it>) e sul portale dell'Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>).

3. Le modalità operative di sicurezza di cui all'Allegato 1 si applicano sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell'evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale del RENTRI (<https://www.rentri.gov.it>) e su quello dell'Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>), e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo FIR.

4. È data facoltà agli operatori di riprendere le modalità ordinarie di utilizzo del FIR digitale a partire dal giorno successivo a quello in cui la cessazione dell'evento è stata comunicata.

Art. 2

(Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale)

1. È approvato il documento, in Allegato 2 al presente provvedimento, concernente le “*Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di indisponibilità temporanea della connettività internet o dei servizi di autenticazione digitale*” utilizzate dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.

Art. 3

(Pubblicazione degli avvisi)

1. Gli eventi descritti negli Allegati 1 e 2 sono pubblicati nella sezione “Avvisi” del RENTRI, consultabile sul portale www.rentri.gov.it.

2. Il portale www.rentri.gov.it costituisce punto di riferimento comunicativo al fine di poter attestare l'effettiva condizione di mancanza di disponibilità dei servizi per l'utilizzo delle procedure disciplinate dal presente decreto. In caso di mancanza di disponibilità del portale www.rentri.gov.it si fa riferimento alla pubblicazione dell'avviso sul portale dell'Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>).

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data successiva alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul portale del RENTRI www.rentri.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul portale del RENTRI www.rentri.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Proietti

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)*

Sommario

Allegato 1 - Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.....7

1. DEFINIZIONI.....	7
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	7
3. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FIR DIGITALE	7
3.1 Impossibilità di vidimare il FIR digitale.....	7
3.2 Impossibilità di emettere il FIR digitale	7
3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto	8
3.4 Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario	9
4. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI RENTRI PER LA CHIUSURA DEL CICLO DI VITA DEL FIR DIGITALE.....	9
4.1 Impossibilità di trasmettere al Rentri i dati del FIR digitale.....	9
4.2 Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale mediante i servizi di supporto	10
5. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI FIRMA MEDIANTE CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA RENTRI.....	10
5.1 Impossibilità di scaricare il certificato di firma remota Rentri.....	10
5.2 Impossibilità di configurare i dispositivi mobili.....	10

Allegato 2 - Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi l'indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.....11

1. DEFINIZIONI.....	11
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	11
3. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E DI AUTENTICAZIONE DIGITALE IN FASE DI GESTIONE DEL FIR DIGITALE	11
3.1 Impossibilità di emettere il FIR digitale per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale utilizzati, dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.	11
3.2 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale utilizzati, dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.....	12
3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.	13
4. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E DI AUTENTICAZIONE DIGITALE PER LA CHIUSURA DEL CICLO DI VITA DEL FIR DIGITALE.....	13
4.1 Impossibilità di trasmettere al Rentri i dati del FIR digitale per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale dovuta a ragioni	

al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.

..... 13

4.2 Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza. 14

Appendice all'Allegato 2: Dichiarazione di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale..... 15

Allegato 1 - Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni integrano quelle di cui al punto 1 dell'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 recante “*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI*”

Termine	Definizione
FIR Digitale	Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale
APP RENTRI FIR digitale	Applicazione che consente agli operatori iscritti al RENTRI di svolgere, in condizione di mobilità, le operazioni per l'emissione e la gestione del FIR digitale nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto nonché per la trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR digitale nel caso di rifiuti pericolosi
Certificato di firma remota	Sigillo, intestato all'operatore, rilasciato dal RENTRI in quanto autorità di certificazione di dominio che consente di sottoscrivere i FIR digitali da remoto
Servizi RENTRI	Con riferimento a questo documento rientrano nei Servizi RENTRI: – i servizi di supporto per la creazione ed emissione del FIR digitale mediante applicazione web; – i servizi per l'interoperabilità resi disponibili attraverso la piattaforma per la tracciabilità ai fini dell'emissione, vidimazione e gestione del FIR digitale; – l'APP RENTRI FIR digitale; – i servizi per l'utilizzo del certificato di firma remota.
Gestione dei dispositivi mobili	Funzionalità che consente al rappresentante o all'incaricato dell'operatore di abilitare dispositivi mobili (p.es. smart phone, tablet) all'utilizzo dell'APP e di rilasciare ad una persona fisica le credenziali per la firma

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le misure di emergenza da adottare nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi di supporto, anche in mobilità (APP RENTRI FIR digitale) e dei servizi per l'interoperabilità per la creazione ed emissione del FIR digitale, per la sua condivisione con gli altri operatori coinvolti nella movimentazione e per la sua integrazione nelle fasi del trasporto fino al destinatario finale, nonché dei servizi per l'utilizzo del certificato RENTRI di firma remota.

3. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FIR DIGITALE

3.1 Impossibilità di vidimare il FIR digitale

3.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano per l'emissione del FIR digitale i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di vidimare il FIR in formato digitale.

3.1.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale, in considerazione di quanto riportato al punto 3.1, gli operatori potranno utilmente vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente rispetto all'utilizzo, un numero, proporzionale al loro fabbisogno, di FIR digitali già vidimati.

3.1.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

3.2 Impossibilità di emettere il FIR digitale

3.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano per l'emissione del FIR digitale i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di compilare, emettere e firmare il FIR in formato digitale.

3.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono emettere il FIR di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n.59 in formato cartaceo, con le modalità e i formati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n.59.

Il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

3.2.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale, in considerazione della misura di emergenza di cui al punto 3.2.2, è opportuno che gli operatori si dotino anticipatamente di un quantitativo proporzionale al loro fabbisogno di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente.

3.2.4 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 6: Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo.

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 13: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto

3.3.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che trasportano rifiuti accompagnati da FIR digitale e che utilizzano i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di aggiornare il FIR in modalità digitale e/o di sottoscriverlo con il certificato di firma remota RENTRI nel caso di eventi occorsi in fase di trasporto (trasbordo, sosta tecnica e presa in carico nel caso di trasporto intermodale).

3.3.2 Misure di emergenza

Gli operatori che trasportano rifiuti possono aggiornare la stampa del FIR digitale di cui all'art.7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscriverla con firma autografa.

Nelle fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il trasportatore comunica al produttore/detentore il cambio di formato del FIR al verificarsi dell'evento.

La comunicazione avviene al di fuori dei servizi RENTRI.

3.3.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale nel corso del trasporto, gli operatori, come previsto dall'art.7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59, accompagnano il trasporto del rifiuto con una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.

3.3.4 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 13: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

3.4 Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario

3.4.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che ricevono rifiuti accompagnati da FIR digitale e che utilizzano i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di aggiornare il FIR in modalità digitale e/o di sottoscriverlo con il certificato di firma remota RENTRI al momento dell'arrivo presso il destinatario.

3.4.2 Misure di emergenza

Gli operatori che ricevono i rifiuti possono integrare i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscrivere l'integrazione con firma autografa.

Nelle fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il destinatario comunica al produttore/detentore il cambio di formato del FIR al verificarsi dell'evento.

La comunicazione avviene al di fuori dei servizi RENTRI.

3.4.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 13: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

4. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI RENTRI PER LA CHIUSURA DEL CICLO DI VITA DEL FIR DIGITALE

4.1 Impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale

4.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, di trasmettere i dati contenuti nel FIR in formato digitale riferito ai rifiuti pericolosi.

4.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono trasmettere i dati dei FIR digitali il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche se successivo alle scadenze previste dalla modalità operativa 14 allegata al decreto direttoriale n.143 del 6/11/2023. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

4.1.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

4.2 Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale mediante i servizi di supporto

4.2.1 Impatto sugli utenti

I destinatari che utilizzano i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, di trasmettere al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale.

4.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono restituire la copia completa del FIR digitale il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche se successivo alle scadenze previste dalla modalità operativa 14 allegata al decreto direttoriale n.143 del 6/11/2023. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

4.2.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

5. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI FIRMA MEDIANTE CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA RENTRI

5.1 Impossibilità di scaricare il certificato di firma remota RENTRI

5.1.1 Impatto sugli utenti

I rappresentanti e gli incaricati degli operatori che utilizzano il certificato di firma remota RENTRI per la sottoscrizione dei FIR digitali non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, di scaricare il certificato di firma.

5.1.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di scaricare il certificato, gli operatori potranno utilmente anticipare lo scarico del certificato rispetto all'utilizzo.

5.1.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo degli strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

5.2 Impossibilità di configurare i dispositivi mobili

5.2.1 Impatto sugli utenti

I rappresentanti e gli incaricati degli operatori che utilizzano l'APP RENTRI FIR digitale o le proprie APP non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi, di configurare i dispositivi.

5.2.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di configurare i dispositivi che utilizzano l'APP RENTRI FIR digitale, gli operatori potranno utilmente anticipare tale operazione.

5.2.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Allegato 2 - Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi l'indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.

1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni integrano quelle di cui al punto 1 dell'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 recante “*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI*”

Termine	Definizione
Servizi di connettività Internet	Prestazioni infrastrutturali e tecniche fornite da un operatore di telecomunicazioni che consentono a un utente, organizzazione o sistema informatico di accedere alla rete Internet e di scambiare dati con altre risorse connesse alla rete stessa
Servizi di autenticazione digitale	Sistemi, procedure e tecnologie che permettono di verificare in modo certo e sicuro l'identità di un utente, di un dispositivo o di un servizio digitale durante l'accesso a una risorsa informatica.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le misure di emergenza da adottare nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale in fase di creazione ed emissione del FIR digitale, o di sua condivisione con gli altri operatori coinvolti nella movimentazione e integrazione nelle fasi del trasporto fino al destinatario finale.

3. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E DI AUTENTICAZIONE DIGITALE IN FASE DI GESTIONE DEL FIR DIGITALE

3.1 Impossibilità di emettere il FIR digitale per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale utilizzati, dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.

3.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che gestiscono il FIR in formato digitale non sono in grado di vidimare, compilare, emettere e firmare il FIR in formato digitale.

3.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono emettere il FIR di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n.59 in formato cartaceo, con le modalità e i formati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n.59.

Il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5, articolo 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026;
- compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all'Allegato 2 e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto trasmesso al RENTRI.

3.1.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità temporanea della connettività Internet, in considerazione della misura di emergenza di cui al presente decreto, è opportuno che gli operatori si dotino anticipatamente di un quantitativo proporzionale al loro fabbisogno di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente.

3.1.4 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 6: Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo.

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

3.2 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale utilizzati, dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.

3.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che trasportano rifiuti accompagnati da FIR in formato digitale non sono in grado di aggiornare il FIR e/o di sottoscriverlo nel caso di eventi occorsi in fase di trasporto.

3.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori che trasportano rifiuti possono aggiornare la stampa del FIR digitale di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscriverla con data e firma autografa.

Nelle fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il trasportatore comunica al produttore/detentore il cambio di formato del FIR.

La comunicazione avviene al di fuori dei servizi RENTRI.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026;
- compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all'Allegato 2 e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto trasmesso al RENTRI.

3.2.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale nel corso del trasporto, gli operatori, come previsto dall'art.7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 accompagnano il trasporto del rifiuto con una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'art. 8 D.M. 4 aprile 2023, n.59.

3.2.4 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 13: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.

3.3.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che ricevono rifiuti accompagnati da FIR in formato digitale non sono in grado di aggiornare il FIR e/o di sottoscriverlo al momento dell'arrivo presso il destinatario.

3.3.2 Misure di emergenza

Gli operatori che ricevono i rifiuti possono integrare i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale di cui all'art. 7 comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscrivere l'integrazione con firma autografa.

Nelle fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il destinatario comunica al produttore/detentore il cambio di formato del FIR.

La comunicazione avviene al di fuori dei servizi RENTRI.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026;
- compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all'Allegato 2 e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto trasmesso al RENTRI.

3.3.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 13: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

4. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E DI AUTENTICAZIONE DIGITALE PER LA CHIUSURA DEL CICLO DI VITA DEL FIR DIGITALE

4.1 Impossibilità di trasmettere al Rentri i dati del FIR digitale per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale dovuta a

ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.

4.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori non sono in grado di trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel FIR in formato digitale riferito ai rifiuti pericolosi entro la scadenza prevista dalle modalità operative.

4.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono trasmettere i dati contenuti nel FIR digitale il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche se successivo alle scadenze previste dalla modalità operativa 14 allegata al decreto direttoriale n.143 del 6/11/2023. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

Gli operatori compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all'Allegato 2 e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto trasmesso al RENTRI.

4.1.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

4.2 Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.

4.2.1 Impatto sugli utenti

I destinatari non sono in grado, di trasmettere al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale entro la scadenza prevista dalle modalità operative.

4.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono restituire la copia completa del FIR digitale il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche se successivo alle scadenze previste dalla modalità operativa 14 allegata al decreto direttoriale n.143 del 6/11/2023. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

Gli operatori compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all'Allegato 2 e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto trasmesso al RENTRI.

4.2.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.

Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Appendice all'Allegato 2: Dichiarazione di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale

Il/la sottoscritto/a

Nome e Cognome: _____

Codice fiscale: _____

In qualità di

Qualifica/Ruolo: [rappresentante dell'operatore /incaricato]

dell'operatore

Denominazione: _____

Codice fiscale / P.IVA: _____

Con riferimento all'unità locale iscritta al RENTRI al numero di iscrizione: _____

e ubicata in Indirizzo: _____

DICHIARA,

con riferimento al FIR digitale n. _____ nel quale l'operatore è indicato in qualità di [produttore/detentore – trasportatore - destinatario]

1. Che in data gg/mm/aaaa dalle ore __: __ alle ore __: __, si è verificata presso l'unità locale sopra indicata

- ☐ l'indisponibilità temporanea della connettività Internet
☐ l'indisponibilità temporanea dei servizi di autenticazione digitale

per ragioni al di fuori del controllo dell'operatore e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.

2. Che tale indisponibilità ha impedito l'utilizzo dei sistemi informatici obbligatori per

- ☐ vidimazione del FIR digitale
☐ emissione del FIR digitale
☐ firma del FIR digitale
☐ integrazione del FIR digitale nel corso del trasporto
☐ accettazione del FIR digitale da parte del destinatario
☐ trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR digitali riferiti ai rifiuti pericolosi
☐ restituzione della copia completa del FIR digitale

3. Che sono stati effettuati i seguenti tentativi di ripristino¹

4. Che l'indisponibilità dei servizi è dovuta ad una causa esterna ed è stata causata da:

- ☐ guasto infrastrutturale del provider [indicare il nome provider]
☐ assenza temporanea di copertura di rete [indicare il nome provider]
☐ evento naturale [descrivere]
☐ altro [specificare] _____

5. Che si allegano, ove disponibili:

- ☐ copia comunicazione del provider
☐ screenshot/test di connessione
☐ codice guasto / Ticket di assistenza aperto n. _____
☐ altro [specificare] _____

¹ (p.es. Contatto con il provider, Riavvio apparati, Test di connessione)

6. In considerazione di quanto sopra indicato ho adottato le procedure di emergenza descritte nel Decreto direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026 ed in particolare ho:

- ☐ emesso il FIR in modalità cartacea
- ☐ integrato i dati riferiti a trasbordo parziale, totale o sosta tecnica sulla stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto che accompagna ogni trasporto e sottoscritto con firma autografa tale documento
- ☐ integrato i dati riferiti all'accettazione del rifiuto a destinazione sulla stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto che accompagna ogni trasporto e sottoscritto con firma autografa tale documento

E di conseguenza non sono in grado di:

- ☐ effettuare la trasmissione al RENTRI dei dati del FIR
- ☐ trasmettere la copia completa del FIR via telematica

[Oppure in alternativa]

7. In considerazione di quanto sopra indicato ho adottato le procedure di emergenza descritte nel Decreto direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026 ed in particolare ho:

- ☐ effettuato la trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale dopo la scadenza prevista dalle modalità operative
- ☐ trasmesso al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale dopo la scadenza prevista dalle modalità operative

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 101/2018)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti mediante la compilazione della presente dichiarazione saranno trattati dal Titolare del trattamento esclusivamente per finalità connesse alla gestione delle modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (di seguito FIR digitale).

Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è messa a disposizione dell'interessato ed è consultabile al seguente link <https://www.rentri.gov.it/privacy>.

Con la sottoscrizione del presente modulo, l'interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy.

DATA

FIRMA ² RAPPRESENTANTE O INCARICATO

² nel caso di firma autografa allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore